



Esenzione Tari solo se c'è la dichiarazione

L'esenzione dalla tassa rifiuti è invocabile soltanto laddove il contribuente abbia preventivamente dichiarato, all'ente di gestione della raccolta, l'avvenuto smaltimento autonomo di rifiuti speciali, il quale comporta semmai una riduzione, e non la completa esenzione, laddove non sia comprovato che riguardi la totalità della superficie assoggettata.

Sono le chiare osservazioni fornite nella sentenza n. 2373/2024 emessa dalla Cgt di II grado del Lazio e depositata il 10 aprile 2024.

Una società aveva infatti opposto un avviso di accertamento Tari emesso da Roma capitale per omessa dichiarazione rispetto al quale deduceva l'illegittimità del recupero atteso che, nell'immobile assoggettato, si producevano rifiuti speciali che la stessa contribuente provvedeva a smaltire per il tramite di una società commissionaria. Respinto il ricorso da parte della Ctp di Roma, la contribuente insisteva in appello ribadendo la spettanza dell'esenzione.

La Cgt laziale ha però respinto il gravame di parte, ricordando come per poter fruire dell'esenzione dalla tassa sui rifiuti occorra presentare apposita dichiarazione all'ente che gestisce il servizio comunale, che nella specie non era mai stata prodotta.

Per di più, il contratto con cui l'appellante avrebbe affidato lo smaltimento dei rifiuti speciali riguardava solo lo smaltimento di toner esausti delle stampanti, e dunque non già di normali rifiuti che comunque si continuavano a produrre nell'ufficio assoggettato e che quindi restavano di competenza



Peso: 77%



del servizio espletato dall'Ama. Laddove idoneamente comprovata e preventivamente dichiarata, quindi, la produzione di rifiuti speciali avrebbe comunque consentito solo una riduzione della superficie tassabile, riduzione collegata al tipo di attività svolta nei locali interessati, ma giammai l'esenzione totale dalla tassa.

Richiamando la delibera 33/2018 di Roma capitale, il collegio ha sottolineato che nella determinazione della superficie, ai fini della applicazione della tassa sui rifiuti, non si tiene conto di quei locali ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani da Roma capitale, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, a condizione, tuttavia, che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Benito Fuoco

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

(...) Per fruire dell'esenzione dalla tassa sui rifiuti, come in generale anche per qualsiasi tributo, occorre presentare apposita dichiarazione che nella specie non è mai stata prodotta all'ente che gestisce il servizio per il comune di Roma.

Inoltre, il contratto di smaltimento di rifiuti speciali cui fa riferimento l'appellante, anche a volerlo ritenere valido nel periodo di cui trattasi, attiene, come si legge nell'esemplare prodotto, allo smaltimento dei toner esausti delle stampanti, e dunque non già ai normali rifiuti che si producono anche in un ufficio; sicché non può sostenersi che nella sede della società non si producessero rifiuti da smaltire tramite il servizio espletato dall'Ama; ciò è confermato dalle norme regolamentari in materia, che prevedono per la produzione di rifiuti speciali solo una riduzione della superficie tassabile, riduzione collegata al tipo di attività svolta nei locali interessati, e quindi giammai l'esenzione totale dalla tassa.

(...) Per quanto attiene gli uffici, come indicato nel ricorso, la delibera n. 33 del 30/3/2018 di Roma capitale, all'art. 8, alla voce locali e aree scoperte non soggetti alla tassa, al comma 3 così recita: "nella determinazione della superfi-

cie, ai fini della applicazione della tassa sui rifiuti, non si tiene conto di quei locali ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani da Roma capitale, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente".

L'art. 4 poi così integra: "ai sensi dell'articolo 1, comma 682, lettera a), numero 5), della l. 27 dicembre 2013, n. 147, sono individuate categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali si applicano, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta"; segue l'elenco delle percentuali di riduzione, in linea di massima attestata sul 15% anche per la non contestata categoria tariffaria della società di cui trattasi, la 10 (uffici, studi medici). Dunque, giammai verrebbe esclusa dalla tassa l'intera superficie, ma solo una ridotta percentuale, sempre che l'utenza sia denunciata e sia prodotta idonea dichiarazione ai fini della parziale esenzione dalla tassa, ciò che nella specie non è avvenuto. (...)



Peso:77%